



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: "ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 02233/013 'APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)'" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 4 GIUGNO 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione IMU di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

TENUTO CONTO CHE

- nel caso di genitori separati, mantenendo l'attuale diretto collegamento della definizione di nucleo familiare con la residenza anagrafica, si consolidano privilegi a vantaggio del genitore co-residente e la corrispondente penalizzazione dell'altro;
- a titolo esemplificativo, considerando una famiglia separata in cui madre e padre hanno redditi identici ed ospitano i figli per tempi uguali, solo il genitore presso i quali i figli hanno la residenza potrà inserirli nel suo nucleo familiare e pertanto godere delle detrazioni previste per i figli stessi;

VISTO CHE

- non è prevista dall'ordinamento italiano, la doppia residenza e quindi il Giudice, in sede di separazione deve assegnarne una sola ai figli;
- d'altra parte, la Legge 54/2006 ha stabilito che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno pari diritti e doveri, come del resto sancito dall'articolo 30 della Costituzione che, come l'attuale formulazione dell'articolo 155 del Codice Civile, in condizioni normali non attribuisce ad alcun genitore il titolo od il ruolo di "convivente", "coresidente" o "collocatario";

- alcuni anni fa, nel vocabolario italiano veniva introdotta la parola "bigenitorialità", il diritto naturale del bambino ad avere due genitori ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio;
- a sostegno della bigenitorialità si esprime un movimento trasversale, nato dalla base popolare di madri e padri, nonne e nonni, al quale negli anni hanno aderito insegnanti, medici pediatri, psicologi, pedagogisti, mediatori, associazioni forensi, nonché il mondo accademico ed il mondo politico in generale; occorre però lavorare sulla cultura per accelerare un processo che parte da un'ovvietà puramente biologica, che solo ora diventa anche psicologica e pedagogica, ma che deve diventare realtà storica;
- è in base a questi principi che alle volte la residenza dei figli viene fissata nell'ex casa coniugale, ponendo l'obbligo in capo ai genitori con residenza altrove di alternarsi in essa, in tali casi non viene prevista alcuna detrazione sui genitori che, di fatto, si ripartiscono gli oneri;

INVITA

Il Governo ad attuare le iniziative che più ritiene opportune affinché sia resa più equa la detrazione per i figli nel caso di genitori separati.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola